

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

| CONSIGLIO DEGLI STUDENTI | |
|---------------------------|-------------------------|
| SENATO ACCADEMICO | 24.06.2016 |
| CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE | 20.07.2016 |
| DECRETO RETTORALE | 473/2016 dd. 27.07.2016 |
| UFFICIO COMPETENTE | Ufficio Affari generali |

| Data ultimo aggiornamento: | 28 | luglio | 2016 | а | cura | dell'Ufficio | Affari | generali |
|----------------------------|----|--------|------|---|------|--------------|--------|----------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, secondo quanto disposto dal Contratto collettivo Quadro del 10 luglio 1996 e dal Decreto Ministeriale 5 agosto 1998, n. 363, le modalità di individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'Università degli Studi di Trieste, di cui all'articolo 47, commi 4 e 5 del Decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81.

Articolo 2 – Elettorato attivo e passivo

- 1. I sei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza vengono nominati a seguito di elezioni alle quali partecipano tutti i lavoratori aventi diritto.
 - Rientrano nella definizione di lavoratori il personale tecnico-amministrativo, i professori di ruolo e i ricercatori, gli assegnisti di ricerca.
- 2. Ai sensi del D.M. 363/1998 le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza sono integrate da uno/a studente/studentessa e un/una dottorando/a, designati/e dal Consiglio degli studenti.
- 3. I requisiti per l'attribuzione dell'elettorato passivo al personale tecnico-amministrativo sono quelli individuati dall'articolo 7 del regolamento generale di Ateneo, ovvero l'elettorato passivo è attribuito a tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato, a esclusione del personale in periodo di prova e del personale che abbia optato per il regime a tempo parziale inferiore all'80%.
- 4. I requisiti per l'attribuzione dell'elettorato passivo ai professori di ruolo e ai ricercatori sono individuati dall'articolo 39, commi 1 e 3 Statuto.
- 5. I requisiti per l'attribuzione dell'elettorato passivo agli assegnisti sono individuati dall'articolo 8 del regolamento generale di Ateneo.
- 6. L'elenco nominativo degli elettori è a disposizione degli aventi diritto presso l'Ufficio competente, sulla pagina web dedicata alle elezioni nonché presso le rispettive Commissioni elettorali di seggio.



Articolo 3 – Votazioni

1. Le elezioni si svolgono in un unico giorno non festivo, compreso fra il lunedì e il giovedì.

Articolo 4 – Seggi elettorali

- 1. Al fine dell'espletamento delle operazioni elettorali sono istituiti tre seggi:
 - Seggio n. 1 Polo di Piazzale Europa S. Giovanni

Al Seggio n. 1 sono iscritti tutto il personale tecnico amministrativo e tutti i professori di ruolo e i ricercatori dell'Università, fatta eccezione per il personale tecnico amministrativo e per i professori di ruolo e i ricercatori iscritti presso i Seggi n. 2 e n. 3.

Il personale tecnico amministrativo con sede di servizio presso le sedi di Gorizia, Pordenone e Portogruaro è incluso tra gli iscritti presso il Seggio n. 1.

Gli assegnisti di ricerca sono tutti iscritti al Seggio n. 1.

• Seggio n. 2 - Polo di Cattinara

Al Seggio n. 2 sono iscritti il personale tecnico amministrativo e tutti i professori di ruolo e i ricercatori dei dipartimenti e di ogni altra struttura che ha sede nel Polo di Cattinara.

Seggio n. 3 – Polo dei Beni Culturali

Al Seggio n. 3 sono iscritti il personale tecnico amministrativo e tutti i professori di ruolo e i ricercatori dei dipartimenti e di ogni altra struttura che ha sede presso l'area cittadina individuata nelle vie Lazzaretto Vecchio, Università, Economo, Androna Campo Marzio, Monfort, Tigor e Tiepolo.

2. Il Rettore può per motivate esigenze organizzative modificare l'allocazione dei seggi e l'iscrizione dei relativi elettori.

Articolo 5 – Presentazione delle candidature

- 1. La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto di indizione delle elezioni, ai sensi dell'articolo 10 regolamento generale di Ateneo.
- 2. I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura autenticate da un funzionario del competente ufficio.

Articolo 6 – Raccolta e deposito delle sottoscrizioni

- 1. La raccolta delle sottoscrizioni, nella misura di almeno un'aliquota del 3% degli aventi diritto, avviene su modulo predisposto dal competente ufficio ad esclusiva cura del candidato, che si fa garante della loro autenticità.
- 2. Ogni sottoscrittore è identificato dal cognome, nome, luogo e data di nascita, documento di identità e appone la propria firma a sostegno della candidatura nell'apposito modulo. L'indicazione di tali requisiti si considera essenziale, pena l'annullamento della relativa sottoscrizione.
- 3. Nessuno elettore può sottoscrivere più di una candidatura. In caso di sottoscrizioni plurime, se le sottoscrizioni sono apposte a sostegno della stessa candidatura, una sola di esse è considerata valida; se le sottoscrizioni sono apposte a sostegno di candidature diverse, sono tutte annullate.
- 4. Nessun candidato può apporre la propria sottoscrizione a sostegno di alcuna candidatura.
- 5. Le sottoscrizioni sono depositate dal candidato presso l'ufficio competente dell'Università entro il giorno e l'orario stabiliti nel decreto di indizione delle elezione. Tali termini sono perentori, a pena di inammissibilità della candidatura.
- 6. Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dal competente ufficio, che provvede al successivo inoltro delle candidature valide all'assemblea degli elettori.

Articolo 7 – Assemblea degli elettori

1. Gli aventi diritto all'elettorato attivo, riuniti in assemblea degli elettori, ai sensi dell'articolo 9, commi 2, 3 e 4 regolamento generale di Ateneo, eleggono il presidente dell'assemblea e designano gli elettori componenti delle tre commissioni elettorali di seggio, formate come



segue: per il seggio n. 1, cinque componenti e un supplente; per i seggi n. 2 e n. 3, tre componenti e un supplente.

2. L'assemblea formalizza l'elenco delle candidature valide secondo l'ordine alfabetico.

Articolo 8 – Commissione elettorale centrale e commissioni elettorali di seggio

- 1. La commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali di seggio sono costituite dal Rettore con proprio decreto e formate dai componenti designati dall'assemblea degli elettori ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
- 2. La commissione del seggio ubicato nel comprensorio di P.le Europa S. Giovanni funge da commissione elettorale centrale. Due dei suoi componenti sono deputati alla raccolta del voto del personale tecnico amministrativo con sede di servizio presso le sedi distaccate di Gorizia, Pordenone e Portogruaro. Ai fini delle operazioni di scrutinio, la commissione elettorale centrale viene integrata dai presidenti di seggio delle commissioni elettorali dei seggi n. 2 e
- 3. Ciascuna commissione elettorale nomina nel suo seno il presidente, il vicepresidente e il segretario del seggio elettorale.
- 4. Ciascuna commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti, tra i quali il presidente o il vicepresidente.

Articolo 9 – Adempimenti elettorali dei seggi

- 1. Il giorno stesso delle votazioni o, se esigenze organizzative lo richiedono, il giorno prima, i componenti del seggio si riuniscono per le operazioni preliminari al voto.
- 2. Il presidente del seggio controlla la agibilità del locale ove avvengono le elezioni, la presenza di idonea cabina elettorale, di un'urna e di ogni altro apprestamento atto ad assicurare la libertà e segretezza del voto.
- 3. Nello stesso giorno sono autenticate le schede mediante apposizione della sigla di uno dei componenti del seggio.
- 4. Terminate le operazioni preliminari, all'ora prevista il presidente del seggio dichiara aperta la votazione
- 5. Il presidente sovrintende al buon andamento delle operazioni di voto e alla loro regolarità. In caso di necessità può chiedere l'intervento della forza pubblica all'interno del seggio.

Articolo 10 – Operazioni di voto

- 1. Le operazioni di voto si svolgono come segue:
 - a) consegna da parte dell'elettore di un valido documento di riconoscimento, munito di fotografia, al presidente o a uno dei componenti del seggio ai fini dell'accertamento dell'identità personale;
 - b) accertamento dell'avvenuta iscrizione dell'elettore nell'elenco degli aventi diritto al voto, vidimato con il sigillo dell'Università;
 - c) apposizione da parte dell'elettore della propria firma nell'elenco degli aventi diritto al voto, a fianco del proprio nominativo;
 - d) consegna all'elettore, da parte del presidente, della scheda elettorale, previamente autenticata, e di apposita matita:
 - e) ritiro dell'elettore nell'apposita cabina e indicazione da parte dello stesso del candidato prescelto;
 - f) successiva chiusura della scheda, consegna della medesima al presidente, che la introduce nell'urna sigillata;
 - g) restituzione all'elettore del documento di riconoscimento.

Articolo 11 – Espressione del voto

1. L'elettore può esprimere sulla medesima scheda fino a tre preferenze, purché non siano date tutte a favore di candidati dello stesso genere. Nel caso di espressione di tre voti per candidati appartenenti al medesimo genere, il terzo voto è nullo. Qualora siano espresse più di tre preferenze, l'intera scheda è nulla.



Articolo 12 – Validità delle votazioni

1. Le votazioni sono valide indipendentemente dal numero dei votanti.

Articolo 13 - Operazioni di scrutinio

- 1. Allo scadere dell'ora prevista, ciascun presidente dichiara chiuse le votazioni. Gli elettori presenti nei seggi al momento della chiusura delle operazioni elettorali sono ammessi a votare.
- 2. Chiuse le votazioni, i presidenti dei seggi ubicati presso il Polo di Cattinara e il Polo dei Beni culturali provvedono a:
 - accertare il numero dei votanti presso il seggio;
 - raccogliere tutte le schede non utilizzate e chiuderle in plichi separati;
 - sigillare le urne, apponendovi le sigle da parte di tutti i componenti il seggio;
 - redigere apposito verbale di tutte le operazioni di seggio, indicando anche le eventuali contestazioni e le decisioni provvisoriamente prese dal presidente del seggio;
 - trasmettere tutto il materiale elettorale alla Commissione elettorale centrale.
- 3. Il presidente della commissione elettorale centrale, nell'attesa dell'arrivo dei presidenti dei seggi n. 2 e n. 3, controlla il numero delle schede non utilizzate presso il seggio del Polo di Piazzale Europa S. Giovanni e le chiude in un plico, firmato e sigillato.
- 4. Ciascuna commissione elettorale sovraintende alle operazioni elettorali. Terminate le operazioni di voto presso tutti i seggi, la commissione elettorale centrale, nella composizione integrata di cui al comma 2 dell'articolo 8, prende in consegna le urne sigillate portate dai seggi n. 2 e n. 3, ne raccoglie il contenuto in un'unica urna e procede alle operazioni di scrutinio, accerta e dichiara la validità dei risultati e li trasmette al Rettore; decide senza dilazione su eventuali reclami proposti prima e durante le operazioni elettorali. Dette operazioni devono essere completate senza interruzione.
- 5. Il presidente riscontra, a fine spoglio, la corrispondenza del numero delle schede con quello dei votanti.

Articolo 14– Verbale di seggio della Commissione elettorale centrale, regolarità e validità dei risultati

- 1. La commissione elettorale centrale verifica la regolarità delle operazioni di voto sulla base degli atti trasmessi dai presidenti delle commissioni elettorali di seggio.
- 2. Di tutte le operazioni della commissione elettorale centrale è redatto apposito verbale in cui esse sono sinteticamente descritte. Nel verbale sono indicate le eventuali contestazioni, le decisioni provvisoriamente prese dal presidente del seggio e i risultati dello scrutinio.
- 3. Il verbale è siglato in ciascun foglio da tutti i componenti del seggio elettorale.
- 4. Terminato lo scrutinio, il presidente inserisce in distinti plichi le schede nulle, le schede da cui non risulti alcuna manifestazione di voto, le schede valide, le schede contestate per qualsiasi motivo e i reclami scritti. I plichi sono firmati dal presidente e dal segretario e allegati al verbale.

Articolo 15 – Attribuzione dei seggi

- 1. La commissione elettorale centrale attribuisce i seggi ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, regolamento generale di ateneo, a parità di voti tra candidati in numero maggiore rispetto ai seggi da assegnare prevale il candidato del genere meno rappresentato nell'ambito della rappresentanza eletta. In via residuale prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di pari anzianità di servizio, prevale il candidato più giovane di età.
- 2. Ai fini del presente regolamento, per anzianità di servizio si intende:
 - per i professori di ruolo e ricercatori: l'anzianità complessiva, comprensiva dei diversi ruoli, presso le università italiane;
 - per il personale tecnico amministrativo: il servizio complessivamente prestato con contratto individuale di lavoro subordinato presso le università italiane;



- per gli assegnisti, l'anzianità di servizio è data dalla somma di tutti gli assegni, borse e contratti di ricerca di durata almeno annuale stipulati con le università italiane.

Articolo 16 - Proclamazione degli eletti e nomina

- 1. Il presidente della commissione elettorale centrale trasmette tempestivamente al competente ufficio, in plico firmato e sigillato, il verbale con i risultati delle votazioni, unitamente a tutti i materiali e i plichi elettorali provenienti dai tre seggi.
- 2. Sulla base dei risultati trasmessi dalla commissione elettorale centrale, il Rettore proclama gli eletti e li nomina con proprio decreto.

Articolo 17 – Diritti ed obblighi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

1. I diritti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ai fini dello svolgimento dei compiti loro attribuiti, sono quelli contemplati dalla normativa vigente, nonché dall'apposito regolamento.

Articolo 18 – Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'albo ufficiale di Ateneo del decreto rettorale di emanazione.
- 2. Entro il primo triennio di applicazione del presente Regolamento, l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali riconosciute nell'Università degli Studi di Trieste concorderanno eventuali opportune modifiche da apportare al Regolamento per quanto riguarda le modalità di individuazione della componente studentesca di cui all'art. 2, comma 2.